

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***È neutra ai fini Ace la riserva “negativa” per derivati di copertura***

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In presenza di **strumenti derivati di copertura dei flussi finanziari attesi** che alla data di chiusura dell'esercizio presentano un **fair value negativo** i Principi contabili prevedono l'iscrizione nel patrimonio netto di una **riserva “negativa”** di corrispondente ammontare.

Si tratta di una posta contabile di **natura sostanzialmente figurativa**, come emerge dal disposto del n. 11-nis), comma 1, dell'[articolo 2426, cod. civ.](#), il quale prescrive che questa riserva **non rileva ai fini della riduzione del capitale sociale** per gli effetti di cui agli [articoli 2446 e 2447 cod. civ.](#), e laddove avesse valore positivo deve essere trattata come **non disponibile e neppure utilizzabile per la copertura di perdite**.

Come noto, questa riserva è destinata a scendere al **conto economico di periodo** – trasformandosi in componenti negativi di reddito, quando essa ha segno negativo - a mano a mano che si manifesteranno i relativi **flussi finanziari** rispetto ai quali il sottostante derivato si presta a **fungere da copertura**.

Perciò, ipotizzando il caso di una copertura su interessi, a mano a mano che gli oneri finanziari riferiti alla passività coperta matureranno e saranno iscritti al conto economico di periodo, anche la relativa riserva “negativa” di copertura sarà progressivamente scaricata impattando sulla **stessa voce di conto economico** su cui sono classificati i flussi finanziari coperti (interessi).

Se, però, sempre in presenza di una riserva “negativa”, la società a fine esercizio dovesse ritenere che tale importo od una sua parte **non fosse più recuperabile**, essa dovrebbe allora **imputare detto ammontare al conto economico** nella voce B.13; inoltre, qualora il **derivato cessasse** e non si prevedessero più flussi finanziari attesi, la corrispondente riserva dovrebbe essere **scaricata direttamente al conto economico** nella voce D).

Infine, solo qualora si prevedessero **ancora flussi finanziari attesi** dall'elemento coperto, allora

**la riserva resterebbe iscritta** nel patrimonio netto in corrispondenza di questi ultimi.

La **complessa gestione dei derivati di copertura** di flussi finanziari attesi e della relativa riserva si riflette inevitabilmente anche sulle grandezze che assumono rilievo nel **calcolo dell'agevolazione Ace**.

Nella [risposta n. 284/2021](#) fornita ad un'istanza di interpello l'Agenzia delle Entrate conferma che la **riserva negativa per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non assume rilevanza ai fini Ace** neppure rispetto al computo del **limite massimo** rappresentato dal **patrimonio netto** di cui all'[articolo 11 D.M. 03.08.2017](#).

La risposta appare coerente anche rispetto alla **speculare situazione** che si riscontra in presenza di un **valore positivo** della stessa riserva, la cui natura di **riserva indisponibile** e di contenuto **meramente valutativo**, la **esclude** – ex [articolo 5, comma 8, D.M. 03.08.2017](#) – dalla determinazione della **variazione in aumento del capitale proprio** rilevante ai fini Ace.

In altre parole, la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi costituisce **una posta patrimoniale neutra**, sia in positivo che negativo, sotto ogni profilo Ace.

La particolarità del caso affrontato nell'interpello, se vogliamo, era che l'originario derivato di copertura veniva **estinto e contestualmente** ne veniva **acceso uno nuovo in sostanziale continuità** rispetto alla funzione di copertura dei flussi finanziari attesi, in corrispondenza a sua volta di un **rifinanziamento del precedente indebitamento** del debito societario.

L'Amministrazione ha al riguardo dato atto che “*nel presupposto che **il trattamento contabile** (...) sia **corretto e coerente con i principi contabili di riferimento**” – e la società istante era stata in ciò supportata da un parere professionale – ed anche “*nell'assunto che ci sia **continuità nella passività oggetto di rinegoziazione**”, la conclusione della **irrilevanza della riserva negativa** in oggetto ai fini del computo del limite massimo del patrimonio netto rilevante ai fini Ace può essere confermata.**

Per completezza, va ricordato che sempre ai fini Ace, la lett. a), comma 8, dell'[articolo 5 D.M. 03.08.2017](#) prescrive che **non assumono rilevanza come variazioni in aumento** della base Ace le **riserve formate con utili “derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati”**.

Si tratta in questo caso della iscrizione al *fair value* dei derivati di negoziazione che devono essere **neutralizzati ai fini Ace**.

Al riguardo, in occasione di un'istanza di **consulenza giuridica** all'Amministrazione Finanziaria presentata dall'ABI, con la **risposta alla Consulenza giuridica n. 956-55/2018** era stato chiarito che, nel presupposto che la riserva di utili in questione accolga, secondo una corretta contabilizzazione, gli **utili “netti”**, ossia la **differenza positiva** dei plusvalori da *fair value* rispetto ai minusvalori, riferiti all'**intero portafoglio di derivati non di copertura**, o di derivati da

copertura di *fair value*, ai fini **Ace** si potrà fare riferimento al **valore netto** per determinare l'**irrilevanza** nella determinazione della **variazione in aumento Ace**.